



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

C.F.92051750468 - LUIC844002 - Codice univoco uf76k0

luic844002@istruzione.it - luic844002@pec.istruzione.it

tel 0583 329062 - fax 0583 329833, Via di Fregionaia, 27 - 55100 Lucca

www.lucca7.edu.it

Regolamento sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici nella scuola

Delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 4 ottobre 2023

Aggiornato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 91 del 28 maggio 2026

Riferimenti normativi

DPR n.249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti"; Circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 " Uso del telefono cellulare nelle scuole";

DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

DM n. 104 del 30/11/2007 " Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche".

Nota ministeriale n. 107190 del 19/12/2022

Nota ministeriale n. 5902 del 19/9/2022

DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti,, come modificato da DPR 81/2023"

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Vademecum predisposto dal Garante Privacy "La scuola a prova di privacy edizione 2023", in particolare la sezione dedicata al Mondo Connesso e Nuove Tecnologie:

- Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio
- Smartphone e tablet
- Sharenting
- Didattica a distanza
- Immagini di recite e gite scolastiche
- Registrazione della lezione e strumenti compensativi e dispensativi
- Registro elettronico

Circolare Ministeriale n. 5243 dell'11 luglio 2024 – "Divieto di utilizzo dello smartphone e di dispositivi elettronici analoghi nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione



Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento disciplina l'utilizzo del telefono "cellulare intelligente" (smartphone), utilizzabile per chiamate e messaggistica, con funzioni di computer, fotocamera e video e di dispositivi mobili analoghi (smartwatch).

Art. 2 - Utilizzo dei cellulari e dispositivi analoghi da parte degli alunni a scuola

1. E' vietato l' utilizzo in classe del telefono cellulare e dispositivi analoghi come lo smartwatch, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
2. Detti dispositivi possono essere utilizzati se previsti dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.
3. Possono essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.
4. Le finalità inclusive comprendono necessità medico sanitarie debitamente documentate che richiedano l'uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.
5. Il divieto si applica non soltanto all'orario delle lezioni, ma anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica all'interno dell'Istituto, al fine di favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali dirette.
6. La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, sia quando gli alunni sono a scuola sia quando sono in uscita didattica è sempre garantita attraverso il telefono della scuola o del docente accompagnatore.
7. La violazione del divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola può applicare apposite sanzioni.
8. Le sanzioni hanno una funzione riparatoria, volta a indurre l'alunno a riflettere e a migliorare.

Art. 3 - Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

1. Le uscite, visite guidate e viaggi di istruzione sono attività didattiche, per cui rimane fermo quanto indicato all'art. 2.
2. Durante le visite guidate, i musei e i momenti formativi sul territorio, i telefoni cellulari devono essere riposti e non utilizzati, per garantire l'attenzione e il rispetto delle attività.
3. L'uso del dispositivo è consentito nei momenti di viaggio (es. spostamenti in pullman) e per ragioni logistiche o di comunicazione con le famiglie, secondo le indicazioni fornite dai docenti accompagnatori.

Art. 5 - Corresponsabilità educativa

1. Docenti e genitori, in funzione dei loro differenti ruoli, si impegnano a educare gli alunni a un uso corretto degli smartphone e degli strumenti informatici, nonché a renderli consapevoli delle conseguenze derivate da un uso inappropriato o dannoso degli stessi.

Art. 6 - Norme specifiche per alunni, docenti e personale ATA

1. ALUNNI

- a. Ogni alunno è responsabile del proprio dispositivo mobile, qualora lo porti a scuola, e ne deve avere cura adottando tutte le necessarie cautele. La scuola non risponde in alcun modo di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti.
- b. In conformità alle disposizioni ministeriali vigenti, durante l'orario scolastico (comprese le lezioni, gli intervalli, la mensa e le pause didattiche) i telefoni cellulari degli alunni devono rimanere spenti o silenziati, riposti all'interno dello zaino o custoditi secondo le modalità organizzative stabilite dal singolo plesso.

2. PERSONALE DOCENTE

- a. In linea con il principio di esemplarità del ruolo educativo e nel rispetto delle disposizioni vigenti, agli insegnanti è tassativamente vietato fare uso privato del telefono cellulare e di dispositivi analoghi durante l'orario di lezione e di servizio.
- b. L'utilizzo dello smartphone personale da parte del docente in classe è consentito esclusivamente per la compilazione e la consultazione in tempo reale del Registro Elettronico, o per comprovate e improrogabili esigenze di servizio. Per lo svolgimento delle attività didattiche digitali con la classe si privilegerà l'uso della strumentazione d'istituto (PC, tablet, smart-board).
- c. Fuori dall'orario di servizio o durante i periodi di pausa programmati, i docenti possono utilizzare il cellulare o altri dispositivi personali in locali dell'edificio scolastico non destinati alle attività didattiche (es. sala docenti). Non è consentito l'uso di tali dispositivi nei corridoi o negli spazi comuni durante il cambio dell'ora o la vigilanza, al fine di garantire la dovuta sorveglianza sugli alunni.
- d. In conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013, modificato dal D.P.R. 81/2023), l'uso privato del cellulare a scuola deve essere discreto e rispettoso dell'immagine dell'Istituzione. I docenti sono tenuti a utilizzare i propri canali social personali con ogni cautela, evitando interventi, commenti o la pubblicazione di contenuti che possano nuocere al

prestigio, al decoro o all'immagine dell'Amministrazione scolastica o violare la riservatezza delle comunicazioni d'ufficio.

- e. Sono autorizzati all'uso del cellulare, anche in orario di servizio, i docenti, i collaboratori del dirigente scolastico e i responsabili di plesso per le urgenze e le comunicazioni impellenti connesse al loro ruolo. Per le comunicazioni vocali interne è privilegiato il telefono fisso, con chiamate effettuate con modalità che non interrompano il docente mentre è in classe con gli alunni.
- f. È fatto salvo l'uso del cellulare e altri dispositivi analoghi nei casi di emergenze (situazioni di pericolo, o in cui sia messa in pericolo l'incolumità delle persone, necessità di chiamare i soccorsi, ricorrere alle Forze dell'ordine o per casi urgenti personali legati a situazioni simili)
- g. Eventuali mancanze a carico dei docenti saranno valutate e perseguite secondo la normativa vigente in materia di sanzioni disciplinari.
- h. I docenti diffondono e discutono questo Regolamento con gli alunni.

3. PERSONALE ATA

- a. In conformità ai doveri d'ufficio e al principio di collaborazione all'interno della comunità scolastica, al personale ATA è tassativamente vietato fare uso privato del telefono cellulare e di dispositivi analoghi durante l'orario di servizio.
- b. Fuori dall'orario di servizio o durante la pausa di riposo, il personale ATA è tenuto a utilizzare il cellulare o altri dispositivi analoghi con la massima discrezione e, comunque, fuori dai locali destinati alle attività didattiche. Al fine di garantire il decoro e non distogliere il personale dalle proprie mansioni di vigilanza e accoglienza, non è consentito l'uso di tali dispositivi nei corridoi e negli spazi comuni durante l'orario scolastico.
- c. In conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013, modificato dal D.P.R. 81/2023), i dipendenti utilizzano i propri canali social personali con ogni cautela, affinché le opinioni o i giudizi espressi non possano essere in alcun modo riconducibili alla Pubblica Amministrazione, evitando interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Istituzione scolastica e tutelando le esigenze di riservatezza d'ufficio.
- d. Per le comunicazioni vocali interne di carattere ordinario tra i plessi o gli uffici è privilegiato l'uso del telefono fisso, adottando modalità che non interrompano i docenti durante l'attività didattica in classe con gli alunni.
- e. Resta sempre consentito l'uso del cellulare nei casi di oggettiva emergenza (situazioni di imminente pericolo, necessità di attivare tempestivamente i soccorsi o le Forze dell'ordine, o per gravi e urgenti motivi personali legati a situazioni analoghe).
- f. Eventuali infrazioni alle presenti disposizioni da parte del personale ATA saranno valutate e perseguite secondo la normativa disciplinare vigente per la specifica componente del personale della scuola.